

te dal Direttore Generale.

Contro la censura scritta è ammesso il ricorso al Comitato Permanente.

Art. 7°

La sospensione, per gli impiegati di grado inferiore a quello di Capo ufficio e di Ispettore compartimentale, è deliberata dal Comitato Permanente, sopra proposta del Direttore Generale, il quale sentirà prima la Commissione del personale.

Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere un impiegato, quando sia necessario di allontanarlo subito dall'Ufficio. Deve però riferirne nella prossima adunanza del Comitato Permanente, il quale, su proposta del Direttore Generale, determina la qualità e la durata della sospensione.

Doj

Art. 8°

Nel caso di una infrazione commessa da Capo ufficio o da Ispettori compartimentali, che importi la sospensione, il Direttore Generale, dopo averne riferito al Comitato Permanente, comunica al funzionario le accuse che gli si muovono e lo invita a presentarsi, qualora lo creda necessario nel suo interesse,

